



**ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL CONTROLLO PERIODICO
BIENNALE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE**

IL MUNICIPIO DI BIRONICO

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Il Municipio di Bironico, nell'ambito della protezione dell'ambiente e quindi a tutela della pubblica salute e dell'igiene, in ossequio alle prescrizioni contenute nel "Decreto legislativo concernente il controllo degli impianti di combustione del 14 giugno 1994" (detto in seguito DL), istituisce il controllo obbligatorio degli impianti di riscaldamento ad olio combustibile. | Base
legale |
| 2. | Il controllo tende a garantire un uso razionale e un buon funzionamento degli impianti di combustione ad uso domestico o industriale. Esso è in particolare inteso a limitare l'inquinamento dovuto alle immissioni di gas combustibili e a ridurre le perdite energetiche delle installazioni. | Scopo |
| 3. | <p>Il proprietario di un impianto deve adottare tutte le misure atte a garantire un corretto funzionamento conformemente alle disposizioni del DL. Egli deve in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) collaborare con gli addetti alle operazioni di controllo del suo impianto; b) garantire l'accesso all'impianto e alle installazioni da controllare; c) consentire l'esecuzione di eventuali piccoli interventi strettamente legati al controllo; d) fare eseguire con la frequenza adeguata i servizi di manutenzione del bruciatore da persone o ditte competenti; e) notificare al Municipio la messa in funzione di ogni nuovo impianto e le modificazioni di carattere sostanziale agli impianti esistenti; f) fornire al Municipio tutti i dati necessari all'allestimento del catasto degli impianti. | Obblighi
del
proprie-
tario |

La pulizia della caldaia e del camino è regolamentata dal decreto esecutivo concernente la pulizia periodica degli impianti calorici a combustione del 19 settembre 1979.

- | | | |
|----|--|---|
| 4. | <p>Se dal controllo risulta che un impianto non soddisfa le esigenze fissate dalle direttive federali richiamate all'art. 3 o da altre prescrizioni emanate dal Consiglio di Stato, il Municipio fissa al proprietario un termine di regola non superiore a 2 mesi per adeguare l'impianto a dette direttive e prescrizioni.</p> <p>La sostituzione di parti dell'impianto non deve avvenire prima di avere accertato se la disfunzione constatata non sia da attribuire ad altre componenti.</p> <p>Dopo l'esecuzione dei lavori ordinati dal Municipio, deve essere eseguito un ulteriore controllo dell'impianto a cura della ditta o della persona incaricata dei lavori. L'esito del controllo deve essere tempestivamente comunicato al Municipio.</p> | Regola-
zioni,
modifi-
cazioni e
sostitu-
zioni
degli
impianti |
|----|--|---|

Se gli interventi non permettono di ottenere un buon funzionamento il Municipio deve ordinare la sostituzione dell'impianto stesso, da eseguire, di regola, nel termine di sei mesi. Il nuovo impianto deve essere sottoposto a controllo, il cui esito deve essere tempestivamente comunicato al Municipio.

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 5. | I controlli previsti dal DL competono al Municipio che per il biennio 1997-99 ne affida l'esecuzione al signor Nardo Trotti, Bidogno. | Controllore |
| 6. | La tassa del primo controllo di fr. 100.— (bruciatori a una fiamma) o fr. 110.— (bruciatori a due fiamme) viene assunta nella misura del 50 % dal Comune; gli eventuali secondo e terzo controllo, di fr. 90.— o 100.— l'uno, sono a carico dei privati. | Costo dei controlli |
| 7. | Contro le decisioni emanate dal Municipio in applicazione del citato Decreto è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono definitive. | Ricorsi |
| 8. | Se il termine o il modo di esecuzione dei lavori di regolazione, modificazione o sostituzione dell'impianto previsti all'art. 10 del citato Decreto non sono rispettati, il Municipio, previa diffida, può far eseguire i lavori necessari a spese del proprietario dell'impianto.
Resta riservata la procedura di contravvenzione. | Intervento coattivo |
| 9. | Le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto e alle singole decisioni emanate in virtù dello stesso sono punibili con una multa commisurata anche alla potenza termica dell'impianto, comunque non inferiore a fr. 100.— e non superiore a fr. 10'000.—.
La multa è inflitta dal Municipio secondo la procedura prevista dagli art. 145 e seguenti della legge organica comunale. | Disposizioni finali |
| 10. | Per quanto non stabilito dalla presente ordinanza fa stato il Decreto esecutivo citato. | Norma finale |
| 11. | La presente ordinanza entra in vigore con effetto 1. novembre 1997.

Viene pubblicata agli albi comunali dal 18 novembre 1997 al 02 dicembre 1997 a norma dell'art. 192 LOC, periodo durante il quale è data facoltà di ricorso al Lod. Consiglio di Stato. | Entrata in vigore |